Pubblicato il 22/09/2025

N. 02959/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01917/2023 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2023, proposto da Nikron S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Tribiano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari e Nadia Marina Gabigliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Giacomina Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ATS Milano, non costituita in giudizio;

nei confronti

Filp S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Salvemini e Marco Alfonso Giuliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'ordinanza sindacale del Comune di Tribiano n. 27 dell'11 luglio 2023, notificata in pari data, recante ordine nei confronti della ricorrente di sospensione dell'attività generante emissioni in atmosfera e di svolgere le verifiche prescritte dall'A.R.P.A. nella relazione trasmessa in data 4 luglio 2023;
- della relazione dell'A.R.P.A. del 4 luglio 2023 richiamata nel provvedimento sindacale;
- con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tribiano, della Città Metropolitana di Milano, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia e della Filp S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'odierno ricorso, la società ricorrente, Nikron S.r.l. (d'ora in poi solo Nikron), che svolgeva presso lo stabilimento ubicato a Tribiano, in Viale Addetta n. 15, l'attività di produzione di manufatti in vetro resina (lastre, fogli, tubi e profili) destinati all'utilizzo in edilizia e per impianti elettrici, ha impugnato l'ordinanza adottata dal Sindaco del Comune di Tribiano, in data 11 luglio 2023, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000, con cui ha sospeso in via immediata lo svolgimento di tutte le attività riferibili al citato stabilimento di Nikron, soggette all'ottenimento di preventiva autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006, fino

al conseguimento del necessario titolo autorizzatorio, nonché la relazione dell'ARPA del 4.07.2023 richiamata nella citata ordinanza.

2. L'impugnata ordinanza è stata adottata a seguito della segnalazione da parte di alcuni cittadini della presenza in loco di molestie olfattive, sicché il Comune di Tribiano aveva chiesto ad A.R.P.A. di effettuare un'ispezione presso il predetto stabilimento. All'esito dell'ispezione, effettuata in data 30 giugno 2023, erano state riscontrate le segnalate molestie olfattive e rilevata altresì l'esistenza di un punto di emissione in atmosfera, in assenza di previa autorizzazione. In ragione di ciò, l'A.R.P.A., in data 4 luglio 2023, aveva trasmesso al Comune di Tribiano una relazione, attraverso la quale aveva proposto al predetto Ente di adottare nei confronti di Nikron un'ordinanza contingibile e urgente finalizzata "alla sospensione immediata di tutte le attività che generano emissioni in atmosfera soggette all'ottenimento di preventiva autorizzazione di cui alla parte V Titolo I del D.lgs. 152/2006".

3. In data 5 luglio 2023, il Comune di Tribiano aveva comunicato a Nikron l'avvio del procedimento per l'eventuale adozione di un'ordinanza, come da richiesta di A.R.P.A..

4. Successivamente, in data 10 luglio 2023, Nikron aveva trasmesso una memoria, con la quale aveva contestato la sussistenza dei presupposti per l'adozione della prospettata ordinanza e aveva segnalato l'avvenuta presentazione dell'istanza per conseguire l'autorizzazione unica ambientale da parte della Città Metropolitana di Milano, sicché chiedeva l'archiviazione del procedimento.

5. La ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso articolato in graduate censure di illegittimità: *Incompetenza; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, dell'art. 844 del C.c., della L. 241/1990, del D. Lgs. 152/2006, del DPR 59/2013, della DGR 3018/2012; eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento di fatto, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, difetto di motivazione, carenza d'istruttoria, ingiustizia manifesta, illegittimità*

derivata.

6. In sintesi, la società ricorrente contesta:

a) la competenza del Comune e del Sindaco in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e dei relativi provvedimenti sanzionatori, che spetterebbe alla Provincia ai sensi dell'art. 2 del DPR 59/2013, nonché gli artt. 268, 269, 271 e 278 del D. Lgs. 152/2006;

b) la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000.

Infine, la società ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità: in primo luogo, non sarebbero state svolte verifiche sugli impianti di proprietà della Filp srl, che eserciterebbe l'attività nel medesimo edificio, al fine di valutare se le emissioni provenissero da quelli in uso alla ricorrente piuttosto che da quest'ultima; in secondo luogo, non sarebbero state svolte verifiche tecniche idonee a dimostrare il superamento dei limiti di tollerabilità e quindi il paventato pericolo per la pubblica incolumità. Aggiunge, inoltre, che la misura della sospensione dell'attività è stata sproporzionata, soprattutto considerando che la ricorrente aveva presentato istanza di autorizzazione unica ambientale alla Città metropolitana di Milano.

In subordine, la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 844 cod. civ., dell'art. 272bis del D.Lgs. 152/2006 e della DGR Lombardia n. 3018/2012.

7. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Tribiano, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia e Filp S.r.l., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

8. Con l'ordinanza n. 1013/2023 è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

9. La citata controinteressata Filp s.r.l., con istanza del 5 dicembre 2023, ha domandato alla Città Metropolitana di Milano l'accesso alle autorizzazioni ambientali e agli atti relativi ai procedimenti amministrativi pendenti nei confronti di Nikron, con riguardo all'insediamento di Tribiano, Viale Addetta n. 15.

10. In data 16 gennaio 2024, la Città Metropolitana di Milano ha comunicato a Filp S.r.l. il diniego di accesso alla documentazione richiesta.

11. Con l'istanza *ex* art. 116, comma 2, cod. proc. amm. depositata in giudizio dalla controinteressata Filp S.r.l. in data 19 febbraio 2024, è stata chiesta la condanna della Città Metropolitana di Milano all'esibizione in forma integrale e senza omissioni della documentazione richiesta il 5 dicembre 2023 dalla predetta controinteressata.

12. Con riguardo alla citata istanza ostensiva formulata da Filp S.r.l., la ricorrente principale Nikron S.r.l. e la Città Metropolitana di Milano, hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda formulata ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm., mentre nel merito ne hanno chiesto il rigetto.

13. Con ordinanza collegiale n. 1238/2024 questo T.A.R. ha affermato che "*l'istanza di accesso formulata dalla controinteressata Filp S.r.l., ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm., deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione*", rinviando al definitivo la pronuncia sulle spese.

14. In prossimità dell'udienza di merito, con memoria depositata il 14 luglio 2025, la Nikron ha esposto che, "*nelle more del giudizio, l'attività produttiva della società ricorrente presso il suddetto insediamento, specificamente oggetto dell'ordinanza sindacale impugnata, è definitivamente cessata per effetto del trasferimento in altra sede a seguito di contenzioso civile insorto con la proprietà dell'immobile e con altro inquilino confinante, conclusosi con separati accordi che hanno definito l'abbandono di questo sito produttivo da parte della Nikron srl, che ivi ha già cessato da tempo le attività ed ha anche sgomberato il personale alle sue dipendenze ed i macchinari di sua proprietà, residua solo una fase di sgombero finale da completarsi entro il corrente anno. Tale circostanza sopravvenuta ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente ad una pronuncia di merito sull'annullamento degli atti impugnati, a questo punto non più lesivi perché l'attività imprenditoriale e le emissioni ritenute irregolari sono cessate di fatto a tutti gli effetti ormai da alcuni mesi, ciò determinando la cessazione della materia*

del contendere sul petitum principale in quanto nessuna utilità ricaverebbe la Nikron srl dall'annullamento di un atto che ordina di cessare una attività di emissione fumi asseritamente irregolare che è già cessata medio tempore per altri motivi".

15. Tuttavia, la società ricorrente ha dichiarato di avere interesse alla liquidazione delle spese di lite verso entrambe le controparti in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

16. Le parti costituite hanno depositato memorie e repliche insistendo per il rigetto del ricorso.

17. All'udienza pubblica del 17 settembre 2025 la causa è passata in decisione.

18. Per quanto sopra esposto, il ricorso è divenuto improcedibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a., per sopravvenuto difetto d'interesse.

19. Tuttavia, la declaratoria di improcedibilità non esime questo Giudice, sollecitato dalla società ricorrente, dal valutare – con delibazione sommaria – quale sarebbe stato l'esito del processo se esso fosse proseguito sino al suo sbocco naturale, al fine di pervenire alla condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte che abbia dato causa al giudizio e sarebbe risultata soccombente. In particolare, laddove il Giudice, a valle di tale riflessione, si convinca che il giudizio si sarebbe chiuso con una pronuncia favorevole al privato, qualora non fosse intervenuto il fatto extraprocessuale che ha determinato la cessazione della materia del contendere (o reso improcedibile la domanda), deve condannare la parte pubblica – virtualmente soccombente – a rifondere al primo le spese di lite (cfr. da ultimo ex permultis Cons. Stato, Sez. V, 26/09/2023, n. 8522; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 14/10/2020, n. 6228; TAR Campania – Napoli, Sez. V, 04/10/2021, n. 6225; TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 05/07/2021, n. 208).

20. Ebbene, nel caso di specie questo Giudice non ravvisa elementi per una prognosi di accoglimento del ricorso, considerato che, al tempo dell'adozione del provvedimento impugnato, l'A.R.P.A. aveva riscontrato la presenza di molestie

olfattive, oggetto di precedenti esposti giunti al Comune di Tribiano, e quindi una situazione di pericolo per la salute dei cittadini derivante dal processo produttivo di manufatti in vetroresina che la società stava evidentemente svolgendo senza aver approntato un adeguato sistema di aspirazione degli aeri-formi, nonché in assenza di preventiva autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sicché il Sindaco ha legittimamente sospeso l'attività dannosa con il provvedimento impugnato. Quanto alla pronuncia di inammissibilità dell'istanza *ex* art. 116, comma 2, c.p.a. della Filp, è evidente che l'incidentale giudizio non rileva nella prognosi di infondatezza del ricorso qui esposta.

21. Ne consegue che le spese di lite, che seguono il principio della soccombenza virtuale, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a., per sopravvenuto difetto d'interesse.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del Comune di Tribiano, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Luca Iera, Primo Referendario

Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marilena Di Paolo

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

N. 01917/2023 REG.RIC.

IL SEGRETARIO